



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) punti 1 e 2 e comma 7, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del contratto CIG 73649862B7 stipulato con l'OE MYO SpA avente ad oggetto la fornitura di materiale di facile consumo e timbri per l'Agenzia Italiana del Farmaco

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *"Codice dei Contratti Pubblici"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 106, comma 1, lett.c), in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *"ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

Visto altresì il comma 7 del succitato art. 106 del Codice in virtù del quale, nel caso di cui al comma 1, lettera c) in parola, *"il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *"Responsabile unico del procedimento"* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Visto l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, in virtù del quale l'ANAC *“fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. (omissis) i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione (omissis). I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”*;

Vista la determina del Direttore Generale n. 122/2018 d'indizione della procedura di acquisto tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura di materiale di facile consumo per l'Agenzia Italiana del Farmaco per il biennio 2018-2020 - CIG 73649862B7;

Visto il contratto CIG 73649862B7 stipulato, all'esito della gara, con l'OE MYO S.p.A in data 15 marzo 2018, giusta determina del Direttore Generale n. 336/2018 con iniziale durata biennale, successivamente esteso, giusta determina del Direttore Generale n. 254/2020 sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto nonché al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e, comunque, non oltre il 14 marzo 2023;

Preso atto che è stato contrattualmente previsto quale corrispettivo massimo per le forniture in parola un importo di euro 127.629,61, (centoventisettemilaseicentoventinove/61) oltre IVA e che l'importo massimo contrattuale ad oggi residuo è pari ad euro 67.090,85 (sessantasettemilanovanta/85) oltre IVA;

Considerato che il contratto CIG 73649862B7 è un contratto di somministrazione di vari prodotti di cancelleria, in virtù del quale l'Agenzia, nei limiti del predetto importo massimo contrattualmente previsto, ordina, in base alle proprie esigenze, solo quei prodotti di cui necessita, tra i quali la carta in risme al prezzo di euro 4,53 (oltre IVA) a risma per il formato A3 e di euro 2,18 (oltre IVA) a risma per il formato A4;

Preso atto che i prezzi dei singoli prodotti oggetto di detto contratto risalgono all'anno 2018 essendo stati offerti in sede di gara dalla MYO SpA e che trattasi di prezzi in linea con i prezzi di riferimento come *illo tempore* elaborati dall'ANAC con propria delibera;

Vista la comunicazione del 10 marzo 2022, acquisita al prot. AIFA n. 29585 dell'11 marzo 2022, successivamente integrata con nota del 12 aprile 2022, acquisita al prot. AIFA n. 44748 del 13 aprile 2022, con cui la MYO S.p.A. ha chiesto all'Agenzia la revisione dei prezzi della sola carta in risme (nei formati A3 e A4) quanto meno nei limiti fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle proprie Delibere di aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, in quanto - a seguito dell'aumento generalizzato dei prezzi ed in particolare dell'energia elettrica, legato alla pandemia da Covid-19 e da ultimo ulteriormente aggravato avuto riguardo all'attuale contesto economico, politico e sociale globale - la situazione del mercato dei prodotti a base di cellulosa altamente energivori, come la carta, ha subito e

continua a subire gravi ripercussioni in termini di continue interruzioni delle forniture e aumento esponenziale dei prezzi;

Considerato che la stessa ANAC, stante l'attuale straordinarietà del contesto economico mondiale, si è vista costretta ad aggiornare i prezzi di riferimento della carta, non già su base annuale come disciplinato dal sopra richiamato art. 9 del decreto-legge n. 66/2014 ma addirittura tre volte nell'arco dell'ultimo semestre con proprie Delibere n. 655 del 28 settembre 2021, n. 36 del 2 febbraio 2022 e da ultimo, *“Considerato il significativo incremento dei prezzi verificatosi nel periodo dicembre2021-febbraio 2022 - come rilevato dai dati reperibili sul portale della camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi”* con Delibera n. 143 del 30 marzo 2022;

Preso atto che, in virtù di quest'ultima Delibera ANAC n. 143, i prezzi di riferimento della carta, aggiornati al 30 marzo 2022, sono ulteriormente saliti a euro 6,31752 (oltre IVA) a risma per il formato A3 e a euro 2,97523 (oltre IVA) a risma per il formato A4;

Vista la relazione del 30 marzo 2022, prot. AIFA n. 38426-P, alla quale integralmente si rimanda per gli aspetti giuridici e motivazionali, con la quale il DEC del contratto ha rappresentato che, al fine di consentire all'Agenzia di effettuare ogni opportuna valutazione, ha ritenuto opportuno chiedere alla MYO di fornire informazioni e documentazione comprovante il lamentato aumento del prezzo subito, con esatta quantificazione della relativa percentuale (cfr. nota acquisita al prot. AIFA n. 33259 del 18 marzo 2022) e che il fornitore in parola con nota, acquisita al prot. AIFA n. 35540 del 24 marzo 2022, ha dimostrato di aver subito un aumento del prezzo addirittura superiore al prezzo di riferimento stabilito dall'ANAC nelle sopra citate Delibere, producendo a comprova le comunicazioni di incremento dei prezzi, di ritardo nella consegna e di possibile carenza della carta, ricevute nell'ultimo trimestre dai produttori europei dai quali si approvvigiona, le quali renderebbero eccessivamente onerosa l'esecuzione del contratto stipulato con AIFA, ove lo stesso non venisse condotto ad equità ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1664 cod. civ.;

Preso atto di quanto rappresentato dal DEC nella succitata relazione e precisamente che le predette oggettive circostanze rendono molto complessa l'esecuzione contrattuale da parte di MYO per eccessiva onerosità sopravvenuta dovuta ad eventi straordinari ed imprevedibili;

Tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dal DEC del contratto in parola, sotto il coordinamento del RUP, con riferimento alla fondatezza in fatto e diritto della su citata richiesta, sulla base della documentazione fornita da MYO a corredo della propria richiesta di revisione del prezzo della carta in risme;

Vista la nota prot. AIFA n. 43960 dell'11 aprile 2022, con cui la Direzione Generale, *“onde evitare disagi all'Amministrazione nell'espletamento delle ordinarie attività lavorative dovuti a problemi di approvvigionamento della carta nonché il potenziale contenzioso con la società MyO S.p.a., con ulteriore aggravio di spese”*, ha dato indicazioni di modificare il contratto prevedendo l'applicazione del prezzo massimo di aggiudicazione della carta in risme fissato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione fino al termine del contratto, ossia fino al 14 marzo 2023, subordinando la revisione dei prezzi in parola a condizione risolutiva in caso di sopravvenienza di ulteriori provvedimenti e/o interventi del legislatore in materia;

Considerato che - ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. - i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni *“1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”*;

Preso atto che le scorte dell’Agenzia di carta in risme sono in via di esaurimento e che vi è la necessità di garantire all’Agenzia le dotazioni di carta in formato A4 e A3 indispensabili per il proprio funzionamento;

Visto il Modulo 232_01 di *“Richiesta Acquisti previsti nel Budget”*, trasmesso in data 13/04/2022 dall’Area Amministrativa, assunto in data 27/04/2022 al prot. AIFA n. 49927 con il quale è stata, pertanto, richiesta una modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del suddetto contratto CIG 73649862B7 consistente nella revisione dei prezzi della carta in risme in formato A3 e A4 prendendo a riferimento il prezzo massimo di aggiudicazione fissato dall’ANAC nelle proprie delibere, fino al termine del contratto;

Considerato in particolare che, in virtù di tale modifica, non vi saranno ulteriori costi aggiuntivi rispetto all’importo massimo contrattuale autorizzato con le sopraccitate Determine del Direttore Generale n. 336/2018 e 254/2020;

Preso atto del nulla osta rilasciato dal RUP della procedura *de qua* con e-mail del 13 aprile 2022 con il quale è stata autorizzata la richiesta modifica, sussistendo nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall’art. 106 del Codice ed in particolare in quanto la variante non eccede il 50% dell'importo del contratto in essere con il fornitore, posto che l’importo massimo del contratto rimane invariato, non altera la natura generale del contratto ed è stata determinata dall’oggettiva valutazione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili - successive al mese di febbraio 2020, momento in cui si è decisa l’estensione temporale del contratto in corso - conseguite dalla pandemia che era ancora agli albori rispetto ad una così vasta crisi economica, politica e sociale a livello mondiale;

Ritenuto che la scelta più opportuna per l’Agenzia sia quella di prendere a riferimento il prezzo massimo di aggiudicazione fissato dall’ANAC nelle proprie delibere, fino al termine del contratto, prevedendo che tali modifiche del prezzo della carta siano sottoposte a condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. in caso di sopravvenienza di ulteriori provvedimenti e/o interventi del legislatore che disciplinino la materia;

Tenuto conto che le variazioni in aumento del prezzo della carta in risme, sulla base delle Delibere ANAC successive alla Delibera n. 143/2022, dovranno essere espressamente richieste per iscritto da MYO e comprovate da idonea documentazione attestante gli aumenti dei prezzi subiti e che dette variazioni dei prezzi saranno quindi applicabili solo ove autorizzate dal DEC;

Ritenuto opportuno di procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto limitatamente alla revisione del prezzo della carta in risme)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 7, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica del contratto CIG 73649862B7, per effetto della quale, limitatamente ai prezzi delle risme A3 e delle risme A4 previsti in contratto, si applicherà a far data dal mese di aprile 2022 e fino al termine del contratto, il prezzo massimo di aggiudicazione fissato dall'ANAC nelle proprie delibere, attualmente stabilito con Delibera ANAC n. 143/2022 in euro 6,31752 (oltre IVA) a risma per il formato A3 ed in euro 2,97523 (oltre IVA) a risma per il formato A4.
2. Le variazioni in aumento del prezzo della carta in risme, sulla base delle Delibere ANAC successive alla Delibera ANAC n. 143/2022, dovranno essere espressamente richieste per iscritto da MYO e comprovate da idonea documentazione attestante gli aumenti dei prezzi subiti dall'OE e saranno quindi applicabili solo ove autorizzate dal DEC.
3. Le suddette revisioni del prezzo della carta sono sottoposte a condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. in caso di sopravvenienza di ulteriori provvedimenti e/o interventi del legislatore che disciplinino diversamente la materia.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La menzionata modifica del contratto CIG 73649862B7 non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo contrattuale già autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 336/2018.

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Roma, 27/04/2022

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Allegati:

- 1) Richieste MYO rimodulazione prezzi contratto del 10/03/2022, prot. AIFA n. 29585, e del 12/04/2022, prot. AIFA n. 44748;
- 2) Relazione del DEC, prot. AIFA n. 38426 del 30/03/2022;
- 3) Nota della Direzione Generale, prot. AIFA n. 43960 del 11/04/2022;
- 4) Mod. 232_01 di richiesta modifica, prot. AIFA n. 49927 del 27/04/2022;
- 5) Autorizzazione del RUP del 13/04/2022.

Publicato sul profilo del committente in data 06/05/2022